



**COMUNE
DI
CASTELLUCCIO DEI SAURI**
Provincia di Foggia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2018

Modificato con con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 31/07/2020

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147, limitatamente alla componente della tassa sui rifiuti (TARI), e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono, altresì, norme di riferimento le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27/12/2006, n. 296, e la legge 27/7/2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
3. Il presente Regolamento risponde ad una logica minimalista in base alla quale nei regolamenti vengono inserite le sole disposizioni di dettaglio rimesse all'autonomia dei comuni, senza duplicare la normativa nazionale.
4. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti contenute nella disciplina della Tari di cui all'art. 147/2013 e succ. m e i., nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147, e con l'osservanza e le prescrizioni di cui al presente titolo.
2. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, e s.m.i. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
3. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) , assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);

- c) i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
3. Ai fini della applicazione della TARI e della gestione del servizio, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, sono rifiuti assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione di seguito specificati:
- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile, abitazione e similari (uffici, mense) come previsto nei punti a) e b), comma 2 art. 184 del D. Lgs 152/2006.
 - rifiuti di carta, cartoni e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - imballaggi primari;
 - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo, latte, lattine e simili purché raccolti in forma differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
 - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelli e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli), e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine, termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti dalle lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica;
 - olii esausti da cucina;
 - rifiuto urbano misto grigliato;
4. La quantità massima dei rifiuti assimilati, per singolo conferimento, non deve superare i seguenti parametri:
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ▪ fino a 100 mq. | 1,00 kg/mq; |
| ▪ da 101 mq. fino a 200 mq. | 0,80 kg/mq; |
| ▪ da 201 mq. fino a 500 mq. | 0,50 kg/mq ; |
| ▪ oltre 500 mq. | 0,40 kg/mq. |

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono, altresì, soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ARTICOLO 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - e) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori, montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
 - f) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sacrestie);
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse dal tributo le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al presente articolo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 52 del presente regolamento, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ARTICOLO 6

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupa o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 184, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute, la tariffa è dovuta da chi la presiede o la rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 - bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/2/2008, n. 31.

ARTICOLO 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ovi si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e nelle modalità stabilite dall'art. 24 del presente regolamento.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
5. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/3/1998, n. 138.

ARTICOLO 8

RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE. RIDUZIONI.

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la stazione ecologica (carta, vetro, plastica, scarti di giardinaggio, ingombri metallici, ingombri non metallici, inerti, alluminio, pile, farmaci, accumulatori al piombo, stracci, oli vegetali, oli minerali), è riconosciuta una riduzione del tributo complessivo dovuto nell'anno, calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, in base alle seguenti fasce:
 - 1° fascia da kg. 10 a kg. 50 riduzione € 15,00
 - 2^ fascia da kg. 51 a kg. 100 riduzione € 25,00
 - 3^ fascia da kg. 100 a kg. 150 riduzione € 35,00
 - 4^ fascia da Kg. 151 ed oltre riduzione e 30,00
2. La riduzione di cui al comma 1) sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta comunale.
3. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 25% del tributo dovuto nell'anno.
4. La riduzione indicata nel presente articolo sarà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

ARTICOLO 9

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO. RIDUZIONI.

- 1) Le utenze non domestiche che dimostrino di aver provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, hanno diritto ad una riduzione del 20% del tributo, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggetta al tributo.

- 2) La riduzione deve essere richiesta annualmente dal soggetto interessato ed è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento a proprie spese di rifiuti speciali assimilati agli urbani.
- 3) La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.
- 4) E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

ARTICOLO 10

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI. RIDUZIONI.

- 1) Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1), il soggetto passivo deve indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi) distinti per codice CER. Il soggetto passivo, inoltre, dovrà comunicare entro il 28 febbraio dell'annualità successiva l'apposita attestazione con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali, distinti per codice CER e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
- 3) Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

| Categoria di attività | % abbattimento superficie |
|--|---------------------------|
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali | 20% |
| Laboratori fotografici, eliografie, ecc. | 20% |
| Autoriparatori, elettrauto | 30% |
| Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici | 10% |
| Laboratori di analisi | 15% |
| Autoservizi, autolavaggi, aautorimessaggi | 10% |
| Laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti | 50% |
| Metalmeccanici e fabbri | 15% |
| Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine | 20% |
| Tipografie, stamperie, vetrerie, serigrafie | 20% |
| Marmisti e lapidei | 30% |

Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali - quantitativa dei rifiuti.

4. In assenza di richiesta da parte del soggetto passivo o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

ARTICOLO 11

ARTICOLAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per mezzi ed opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

2. La tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1) al presente regolamento.
3. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, contestualmente al piano finanziario di cui al successivo art. 28. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ARTICOLO 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa statale vigente e regolamentare.
5. A decorrere dall'anno 2016, nella determinazione dei costi del servizio, si tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni e ulteriori determinazioni.
8. *Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente ove esistente ed attivo, altrimenti dal Comune.*
9. *7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).*

ARTICOLO 13

PIANO FINANZIARIO

1. Il piano finanziario è redatto dal responsabile del servizio competente per la gestione dei rifiuti ed approvato dal Consiglio comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
4. a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori

- riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
5. b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
 6. 3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 7. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 8. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ARTICOLO 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'abitazione, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 tabella 1b del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
3. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono inclusi nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati (versione aggiornata).

ARTICOLO 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in n. 6 categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei familiari con sei componenti sia i nuclei familiari con più di sei componenti.

ARTICOLO 16

OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza del tributo. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatti eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i sessanta giorni. Le variazioni del numero dei componenti, ed ogni altro elemento utile alla corretta determinazione della tariffa, devono essere denunciate con la dichiarazione TARI, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dal servizio anagrafe comunale.
2. I soggetti che risultano iscritti nell'anagrafe comunale, non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nei seguenti casi:
 - i. anziano collocato in casa di riposo;
 - ii. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi;
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione ovvero ad uso stagionale/limitato/discontinuo, anche di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 1 (uno) componente ridotta del 30%.

ARTICOLO 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3 tabella 3b del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia della attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4 tabella 4b del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.

ARTICOLO 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1) del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, ivi comprese le superfici occupate e/o in concessione.
5. Per la individuazione delle aree di pertinenza dei fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa con la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per questa ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ARTICOLO 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria termina dal primo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione di cessazione da parte del contribuente, con diritto al rimborso del tributo eventualmente già versato.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero, se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino, invece, una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato e decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione.

ARTICOLO 20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, il cui periodo di interruzione continuativa superi i trenta giorni, e che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ARTICOLO 21

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone servite del centro abitato dove è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con il sistema del porta a porta dagli operatori del servizio. Sono zone del centro abitato tutte quelle ricomprese nella delimitazione prevista dalla delibera G.C. n. 2 del 7/1/2010, esecutiva ai sensi di legge;
2. Per le utenze ubicate fuori dal centro abitato, per le quali l'utente è obbligato al conferimento diretto dei rifiuti prodotti presso l'isola ecologica, il tributo è ridotto al 30%; in tal caso il numero dei componenti il nucleo familiare di riferimento per il calcolo della tariffa è quello riferito al nucleo familiare del richiedente presso la propria residenza.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione, e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ARTICOLO 22

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa ordinaria del tributo è ridotta:
 - a) del 30% per abitazioni con unico occupante residente nel Comune;
 - b) del 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo per un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'anno solare;
 - c) del 50% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi nell'anno;
 - d) del 40% per i fabbricati rurali ad uso abitativo risultanti dalla banca dati catastale;
 - e) al 33,33% sull'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all'estero, già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito;
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ARTICOLO 23

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, è ridotta del 50%, a condizione che:
 - a) l'utilizzo non superi i sei mesi nel corso dell'anno solare;
 - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete, a richiesta dell'interessato, e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

3. I fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola sono esenti dal tributo. Costituisce presupposto, per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola, l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia del territorio.

ARTICOLO 24

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni sullo stesso immobile, il contribuente può fruirne solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

ARTICOLO 25

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI

1. Il costo delle riduzioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 26

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 27

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ARTICOLO 28

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 30

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, mediante bollettino di conto corrente postale o mediante Pagopa.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27/7/2000, n. 212, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza trimestrale, nei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre, o in unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello di delega F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ARTICOLO 31

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai fini dell'accertamento della TARI trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione secondo la disciplina contenuta nel vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

ARTICOLO 32

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 - le normative statali vigenti;
 - il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Dalla stessa data è abrogato il precedente Regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 14/5/2015.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE

(Tabella 4b allegata D.P.R. 27/4/1999, n. 158)

| Categoria | Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti |
|------------------|--|
| 01 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 02 | Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi |
| 03 | Stabilimenti balneari |
| 04 | Esposizioni, autosaloni |
| 05 | Alberghi con ristoranti |
| 06 | Alberghi senza ristorante, agriturismi, affittacamere, B & B. |
| 07 | Case di cura e di riposo |
| 08 | Uffici, agenzie |
| 09 | Banche, istituti di credito e studi professionali |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolibreria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione di beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19 | Plurilicenze alimentari e miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 21 | Discoteche, night club, impianti sportivi. |